

(N. 2260)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BALDINI** e **BELLISARIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 1962

Norma integrativa all'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ratificato con legge 29 gennaio 1951, n. 33, a favore del personale amministrativo e ausiliario dipendente dalle scuole ed istituti secondari statali in particolari condizioni

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ratificato con legge 29 gennaio 1951, n. 33, e richiamato all'articolo 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, prescrive al comma primo che l'inquadramento nei ruoli aggiunti avvenga al compimento di « un periodo di servizio lodevole ed *ininterrotto* di anni sei ».

Ora, in generale, nelle Amministrazioni dello Stato, il personale avventizio può facilmente raggiungere tali condizioni, soprattutto per la latitudine degli impieghi e delle mansioni ad esso attribuibili. Ma, nell'ambito della scuola, frequentemente avviene che il personale amministrativo ed ausiliario supplente, in seguito a trasferimenti o assunzioni in ruolo, venga formalmente licenziato per essere riassunto dopo breve tempo (talvolta pochi giorni) in forza delle vigenti disposizioni sul riassorbimento. Ciò

è sufficiente perchè, a detto personale, venga negato l'inquadramento nei ruoli aggiunti.

Cosicchè oggi, mentre molti, più fortunati, hanno avuto l'inquadramento allo scadere dei sei anni prescritti, esistono segretari, applicati, bidelli supplenti, che hanno prestato anche dieci e più anni di benemerito e lodevole servizio i quali, per una contingenza del tutto occasionale e della quale non hanno alcuna responsabilità, si sono visti preclusa la possibilità di una sistemazione, spesso a pochi mesi dal raggiungimento della meta.

È una situazione del tutto particolare e tipica della scuola, questa, cui bisogna porre rimedio, perchè crea dolorose situazioni e gravissimi inconvenienti, facilmente intuitibili.

A tal fine, i sottoscritti proponenti si onorano sottoporre all'esame degli onorevoli colleghi il seguente progetto di legge, destinato a dare tranquillità e fiducia a una categoria che merita ogni attenzione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Nei confronti del personale amministrativo ed ausiliario non di ruolo delle scuole ed istituti secondari statali non hanno effetto, ai fini di quanto stabilito dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, le interruzioni del servizio quando siano dovute a trasferimento di personale di ruolo o assegnazione di vincitore di concorso nel posto occupato dall'interessato, a condizione che questi sia stato riassunto

entro 60 giorni per effetto delle vigenti disposizioni sul riassorbimento.

I periodi di interruzione non vengono in ogni caso valutati ai fini del computo del periodo di servizio utile per l'inquadramento nei ruoli aggiunti.

Art. 2.

Per coloro che, per effetto della presente legge, abbiano già compiuto l'anzianità necessaria all'inquadramento nei ruoli aggiunti valgono le norme stabilite dall'articolo 1, comma terzo, della legge 5 giugno 1951, n. 376.